Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 22

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Mercoledì, 27 gennaio 1965** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1964, n. 1525.

Assegnazione di fondi agli stati di previsione di taluni Ministeri, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, a norma dell'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (L. 35.917.028.125).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 28 giugno 1964, n. 444;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Negli stati di previsione dei Ministeri sottoindicati, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 5. — Interessi e premi sui buoni del Tesoro poliennali . .	L.	5.911.032.125
Cap. n. 7. — Interessi di buoni del Tesoro ordinari . .	»	1.775.000.000
Cap. n. 8. — Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato .	»	3.200.000.000
Cap. n. 99. — Stipendi, ecc. al personale di ruolo, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 270. — Pensioni ordinarie, ecc. . .	»	30.000.000
Cap. n. 281. — Stipendi, ecc. al personale di ruolo, ecc. . .	»	20.000.000
Cap. n. 306. — Stipendi, ecc. al personale di ruolo, ecc. .	»	10.000.000
Cap. n. 307. — Stipendi, ecc. al personale di ruolo, ecc. .	»	10.000.000
Cap. n. 340. — Stipendi, ecc. al personale di ruolo, ecc. . . .	»	20.000.000

Ministero delle finanze:

Cap. n. 36. — Pensioni ordinarie, ecc.	L.	1.200.000.000
Cap. n. 68. — Stipendi, paghe, ecc. al personale militare, ecc. . .	»	500.000.000
Cap. n. 106. — Stipendi, ecc. al personale di ruolo, ecc. . .	»	100.000.000
Cap. n. 134. — Stipendi, ecc. al personale di ruolo, ecc. .	»	100.000.000
Cap. n. 196. — Stipendi, ecc. al personale di ruolo, ecc. . . .	»	100.000.000

Ministero di grazia e giustizia:

Cap. n. 30. — Pensioni ordinarie, ecc.	L.	100.000.000
Cap. n. 35. — Stipendi, ecc. al personale della Magistratura giudiziaria	»	40.000.000
Cap. n. 36. — Stipendi, ecc. al personale di ruolo delle cancellerie, ecc.	L.	60.000.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 88. — Stipendi, ecc. al personale addetto alle istituzioni scolastiche e culturali italiane e straniere all'estero, ecc.	L.	43.000.000

Ministero della pubblica istruzione:

Cap. n. 33. — Pensioni ordinarie, ecc.	L.	300.000.000
Cap. n. 51. — Stipendi, ecc. al personale insegnante nelle scuole elementari, ecc.	»	3.695.592.000
Cap. n. 78. — Stipendi, ecc. al personale insegnante, ecc. . . .	»	2.618.408.000
Cap. n. 91. — Stipendi, ecc. al personale insegnante, ecc. . . .	»	980.000.000
Cap. n. 101. — Stipendi, ecc. agli insegnanti di educazione fisica, ecc.	»	636.000.000
Cap. n. 126. — Stipendi, ecc. al personale insegnante di ruolo, ecc.	»	104.660.000
Cap. n. 147. — Stipendi, retribuzioni, ecc. al personale di ruolo, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 149. — Spese per retribuzioni ai professori incaricati delle Università, ecc.	»	1.000.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 5. — Stipendi, ecc. al personale civile di ruolo, ecc. . .	L.	131.680.000
Cap. n. 43. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	453.656.000
Cap. n. 60. — Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ecc. - Stipendi, paghe, ecc.	»	2.168.000.000
Cap. n. 66. — Indennità di alloggio agli appartenenti all'Arma dei carabinieri, ecc.	»	940.000.000

Ministero dei lavori pubblici:

Cap. n. 6. — Stipendi, ecc. al personale di ruolo, ecc.	L.	64.000.000
Cap. n. 59. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	36.000.000

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile:

Cap. n. 15. — Stipendi, ecc. al personale di ruolo, ecc.	L.	20.000.000
Cap. n. 17. — Retribuzioni, ecc. al personale non di ruolo, ecc. . . .	»	10.000.000

Ministero della difesa:

Cap. n. 14. — Pensioni ordinarie, ecc.	L.	2.300.000.000
Cap. n. 35. — Stipendi, ecc. agli ufficiali	»	880.000.000
Cap. n. 36. — Stipendi, paghe, ecc. ai sottufficiali, ecc.	»	670.000.000
Cap. n. 41. — Stipendi, ecc. al personale civile, ecc.	»	60.000.000
Cap. n. 50. — Paghe, ecc. al personale operaio, ecc.	»	510.000.000

Cap. n. 52. — Stipendi, ecc. agli ufficiali	L.	395.000.000
Cap. n. 53. — Stipendi, paghe, ecc. ai sottufficiali, ecc.	»	640.000.000
Cap. n. 59. — Stipendi, ecc. al personale civile, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 60. — Retribuzioni, ecc. per il personale non di ruolo . .	»	110.000.000
Cap. n. 70. — Stipendi, ecc. agli ufficiali	»	290.000.000
Cap. n. 71. — Stipendi, paghe, ecc. ai sottufficiali, ecc.	»	675.000.000
Cap. n. 77. — Stipendi, ecc. al personale civile, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 86. — Paghe, ecc. al personale operaio, ecc.	»	155.000.000
Cap. n. 195. — Stipendi, ecc. agli ufficiali dei carabinieri	»	80.000.000
Cap. n. 196. — Stipendi, paghe, ecc. ai sottufficiali, ecc.	»	1.950.000.000
Cap. n. 241. — Assegni agli ufficiali ed ai sottufficiali, ecc.	»	265.000.000
Ministero dell'agricoltura e delle foreste:		
Cap. n. 6. — Stipendi, ecc. al personale di ruolo, ecc.	L.	70.000.000
Cap. n. 41. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	250.000.000
Cap. n. 104. — Stipendi, ecc. al personale del ruolo ad esaurimento, ecc.	»	30.000.000
Ministero del lavoro e della previdenza sociale:		
Cap. n. 5. — Stipendi, ecc. al personale di ruolo, ecc.	L.	5.000.000
Cap. n. 36. — Stipendi, ecc. al personale di ruolo, ecc.	»	35.000.000
Cap. n. 51. — Stipendi, ecc. per i collocatori di ruolo	»	58.000.000
Cap. n. 52. — Retribuzioni, ecc. per i collocatori a contratto . .	»	2.000.000
Ministero della sanità:		
Cap. n. 7 — Stipendi, ecc. al personale di ruolo, ecc.	L.	20.000.000
Cap. n. 94. — Stipendi, ecc. al personale di ruolo, ecc.	»	10.000.000
	L.	35.917.028.125

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1964

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 48. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 dicembre 1964, n. 1526.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giovanni Maria Vianney, in regione ex Ippodromo di Torino.

N. 1526. Decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Torino in data 15 febbraio 1964, integrato con dichiarazione del 18 maggio 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giovanni Maria Vianney, in regione ex Ippodromo di Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 28. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 dicembre 1964, n. 1527.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Pio X Papa Confessore, in Reggio Emilia.

N. 1527. Decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Reggio Emilia in data 4 febbraio 1963, integrato con dichiarazione del 25 giugno 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di San Pio X Papa Confessore, in Reggio Emilia.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 29. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 dicembre 1964, n. 1528.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di N. S. di Fatima, in regione Fioccardo del comune di Torino.

N. 1528. Decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Torino in data 25 febbraio 1961, integrato con dichiarazione del 10 giugno 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di N. S. di Fatima, in regione Fioccardo del comune di Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 30. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 dicembre 1964, n. 1529.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « G. Marconi », di Siena.

N. 1529. Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « G. Marconi », di Siena, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 6. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1964, n. 1530.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « Romolo Zerboni », di Torino.

N. 1530. Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « Romolo Zerboni », di Torino. viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 7. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1964, n. 1531.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della Madonna del Rosario, in contrada Mole Bisleti del comune di Alatri (Frosinone).

N. 1531. Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Alatri in data 1° giugno 1964, integrato con due dichiarazioni di pari data, relativo alla erezione della Parrocchia della Madonna del Rosario, in contrada Mole Bisleti del comune di Alatri (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 32. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1964, n. 1532.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Vicaria curata autonoma ed indipendente del Purgatorio, al rione Canalone di Andria (Bari).

N. 1532. Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Andria in data 8 gennaio 1964, integrato con dichiarazione del 7 marzo 1964, relativo alla erezione della Vicaria curata autonoma ed indipendente del Purgatorio, al rione Canalone di Andria (Bari), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta Vicaria curata.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 33. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1964.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio successivo, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 122, con il quale, tra gli altri, il sig. Arduino Martone venne nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio successivo, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 130, con il quale, tra gli altri, il sig. Arduino Martone è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Roma;

Vista la dichiarazione in data 26 giugno 1964, con la quale il predetto sig. Arduino Martone ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli, a seguito della propria nomina alla stessa carica presso la Borsa valori di Roma;

Visti i pareri favorevoli per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, espressi dall'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza della Borsa valori di Napoli, dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla Deputazione della Borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 26 giugno 1964, sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Arduino Martone dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1965
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 240. — VENTURA SIGNORETTI

(406)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1964.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1925 con il quale, fra gli altri, il signor Costantino Magni fu nominato, in soprannumero, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto il regio decreto 24 settembre 1932, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre successivo, registro n. 9 Finanze, foglio n. 112, con il quale il signor Costantino Magni fu confermato agente di cambio presso la stessa Borsa valori di Milano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre successivo, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 234, con il quale il signor Costantino Magni venne collocato, fra gli altri, nella posizione di fuori ruolo al compimento del 70° anno di età, conservando i diritti e gli obblighi inerenti alla carica di agente di cambio;

Vista la dichiarazione in data 23 giugno 1964, con la quale il predetto signor Costantino Magni ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio a decorrere dal 1° luglio c. a.;

Visti i pareri favorevoli per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, espressi dall'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza della Borsa valori di Milano, dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla Deputazione della Borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° luglio 1964, sono accettate le dimissioni rassegnate dal signor Costantino Magni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1965
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 237. — VENTURA SIGNORETTI

(403)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1964.

Revoca della nomina ad agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio successivo, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 130, con il quale il dott. Luigi Naviglio è stato nominato, fra gli altri, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma;

Viste le dichiarazioni, rispettivamente, in data 14 giugno e 3 luglio 1964, con le quali il predetto dottor Luigi Naviglio rinuncia alla nomina di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' revocata la nomina ad agente di cambio presso la Borsa valori di Roma del dott. Luigi Naviglio, che ha dichiarato di rinunciare alla nomina stessa.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1965
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 241. — VENTURA SIGNORETTI

(402)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1964.

Sostituzione di un membro del Comitato centrale per la sicurezza della navigazione.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il proprio decreto in data 30 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1963, registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 163, con il quale sono stati nominati, per il quadriennio 1963-1967, il presidente, i membri e la segreteria del Comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Considerata l'opportunità di sostituire il rappresentante del Ministero difesa-Marina, in conformità della proposta formulata dal predetto Dicastero con foglio n. 10368/2 del 27 ottobre 1964;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

A decorrere dal 30 ottobre 1964 il capitano di fregata Romualdo Balzano è nominato membro del Comitato centrale per la sicurezza della navigazione in sostituzione del capitano di vascello Ferdinando Boggetti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 ottobre 1964

Il Ministro: SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1964
Registro n. 6 Marina mercantile, foglio n. 218

(316)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1964.

Nomina del direttore generale dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale.

IL MINISTRO
PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Considerato che, a seguito della morte del cav. del lavoro Salvino Sernesi, direttore generale dell'I.R.I., occorre provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta che il presidente dell'I.R.I. ha avanzato in data 1° dicembre 1964, sentito quel Consiglio di amministrazione;

Visti gli articoli 6 e 21 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51;

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Decreta:

Il prof. Silvio Golzio è nominato direttore generale dell'I.R.I.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1964

Il Ministro: BO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1964
Registro n. 4 Partecipazioni statali, foglio n. 17

(176)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1964.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del Flumendosa.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto-legge 17 maggio 1946, n. 498, con il quale venne costituito l'Ente autonomo del Flumendosa;

Visto lo statuto di detto Ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1950;

Vista la legge 1° luglio 1952, n. 862, che ha arrecato modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione e del Comitato di presidenza dell'Ente in parola;

Visto il decreto ministeriale n. 20377 in data 28 novembre 1963, con il quale venne ricostituito il Consiglio di amministrazione dello stesso Ente per il quadriennio 3 novembre 1963-2 novembre 1967, chiamandone a far parte quale membro tecnico in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici il dott. ing. Tommaso Pirozzi, allora ispettore generale del Genio civile;

Visto il decreto ministeriale 10052 in data 4 luglio 1964, con il quale è stata disposta l'integrazione del Consiglio di amministrazione e la rettifica della composizione del Collegio dei revisori dell'Ente di cui trattasi;

Considerato che il dott. ing. Pirozzi ha chiesto di essere esonerato dall'incarico conferitogli con il citato decreto ministeriale 20377 essendo impossibilitato a svolgerlo a causa dei numerosi impegni connessi alla sua attuale carica di presidente della IV Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Decreta:

Con decorrenza dalla data del presente decreto e fino al 2 novembre 1967 il dott. ing. Antonio Villaminar, ispettore generale del Genio civile, è chiamato a far parte, quale membro tecnico in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del Flumendosa, in sostituzione del presidente della IV Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici dott. ing. Tommaso Pirozzi che ha rassegnato le dimissioni da tale incarico.

Roma, addì 31 dicembre 1964

Il Ministro: MANCINI

(177)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1965.

Istituzione presso il Ministero del turismo e dello spettacolo dell'albo delle Associazioni pro loco.

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 4 marzo 1958, n. 174, che all'art. 2, lettera *b*), prevede la istituzione dell'albo delle Associazioni pro loco, da tenersi presso il Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il citato articolo di legge, lettera *b*), che, determinando l'assegnazione di una aliquota dell'imposta di soggiorno al Comune competente, stabilisce che essa sia rivolta, d'intesa fra il Comune stesso e l'Ente provinciale per il turismo, anche al finanziamento della Associazione pro loco ivi istituita ed iscritta all'albo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1044, che all'art. 2, lettera *f*), demanda agli Enti provinciali per il turismo la proposta di iscrizione delle Associazioni pro loco al predetto albo, secondo la disciplina e le modalità stabilite con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo l'albo delle Associazioni pro loco.

Art. 2.

Per l'iscrizione all'albo delle Associazioni pro loco devono concorrere le seguenti condizioni:

1) che l'Associazione pro loco sia stata istituita in località non riconosciuta stazione di cura, soggiorno o turismo, e dove l'Ente provinciale per il turismo non abbia già riconosciuto altra Associazione pro loco;

2) che la località, nella quale è stata istituita l'Associazione pro loco, possegga attrattive turistiche e disponga di un minimo di attrezzatura ricettiva, con particolare riguardo agli esercizi pubblici;

3) che lo statuto dell'Associazione sia stato approvato dall'Ente provinciale per il turismo;

4) che le norme statutarie prevedano idonee iniziative per la valorizzazione turistica della località interessata;

5) che la previsione di bilancio per quote associative, entrate locali e contributi vari, ivi compresi i proventi dell'imposta di soggiorno, sia stata ritenuta adeguata dall'Ente provinciale per il turismo al perseguimento degli scopi statutari dell'Associazione.

Art. 3.

Ai fini dell'iscrizione all'albo, l'Associazione pro loco interessata presenterà domanda, corredata di copia dell'atto costitutivo e dello statuto, al Ministero del turismo e dello spettacolo, per il tramite dell'Ente provinciale per il turismo.

L'Ente provinciale per il turismo, nel trasmettere al Ministero la domanda stessa, curerà di rendere noto il motivato avviso espresso al riguardo dal proprio Consiglio di amministrazione.

Art. 4.

Gli Enti provinciali per il turismo verificheranno annualmente, con atto del Comitato esecutivo, la persistenza delle condizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al Ministero del turismo e dello spettacolo entro il 30 novembre.

Art. 5.

L'albo è pubblicato all'inizio di ciascun anno nel Bollettino ufficiale del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Roma, addì 7 gennaio 1965

Il Ministro: CORONA

(396)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1965.

Attribuzione di periodi medi di occupazione ai fini degli assegni familiari a determinati organismi ausiliari del traffico.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle Organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari i periodi medi di occupazione mensile per i sottoelencati organismi cooperativi di ausiliari del traffico e la loro decorrenza, sono determinati come segue:

Arezzo:

Carovana facchini « La Proletaria » di Bibbiena: giornate 20, decorrenza 1° ottobre 1962.

Ascoli Piceno:

Carovana facchini « Labor » di Montefiore dell'Aso, giornate 18, decorrenza 1° ottobre 1963;

Carovana facchini « Aurora » di Petritoli: giornate 20, decorrenza 1° gennaio 1964.

Bologna:

Gruppo facchini indipendenti - Bologna, giornate 24.

Brescia:

Carovana facchini di Orzinuovi: giornate 20;

Carovana facchini di San Martino della Battaglia: giornate 13.

Catania:

Carovana facchinaggio « Sicilia » di Catania: giornate 21, decorrenza dal 1° marzo 1960 al 31 dicembre 1964;

Società cooperativa a r. l. « La Speranza » Catania: giornate 24, decorrenza dal 1° gennaio 1964 al 30 giugno 1964;

Società Cooperativa Lavori Pesanti « CO.LA.PE » - Catania: giornate 24 decorrenza dal 1° settembre 1961 al 31 agosto 1964;

Carovana facchini « L'Europa » di Catania: giornate 18, decorrenza dal 1° agosto 1963 al 30 settembrfe 1964.

Firenze:

Gruppo scaricatori settore carni Firenze: giornate 25, decorrenza 1° maggio 1963.

Foggia:

Carovana pressatori paglia di Foggia: giornate 15, decorrenza 1° gennaio 1964;

Compagnia barrocciai e mulattieri « San Rocco » di Carpino: giornate 20, decorrenza 1° gennaio 1963;

Compagnia ippotrasportatori « G. Romita » di Cerignola: giornate 25, decorrenza 1° aprile 1963;

Carovana facchini « La Vittoria » di Cerignola: giornate 20, decorrenza 1° dicembre 1963;

Compagnia barocciai « Sant'Antonio » di Margherita di Savoia: giornate 20, decorrenza 1° maggio 1963;

Carovana facchini di Orsara di Puglia: giornate 22, decorrenza 1° novembre 1963;

Libera Carovana brendatori F.I.L.T.A.T. di Torremaggiore: giornate 20, decorrenza 1° agosto 1963;

Carovana facchini brendatori C.I.S.L. di San Ferdinando di Puglia: giornate 23, decorrenza 1° aprile 1964;

Carovana facchini brendatori C.G.I.L. di San Ferdinando di Puglia: giornate 24, decorrenza 1° novembre 1963.

Imperia:

Cooperativa facchini di Imperia: giornate 20.

Latina:

Associazione Carovana facchini « Nuova Italia » di Latina Scalo: giornate 25;

Associazione carovana facchini « Aprilia » di Aprilia: giornate 24;

Carovana facchini « San Giovanni » di Formia: giornate 20.

Mantova:

Carovana facchini di Borgoforte: giornate 20;
Carovana facchini di Casalmoro: giornate 13;
Carovana facchini di Pegognaga: giornate 10;
Carovana facchini di Porto Mantovano: giornate 5;
Carovana facchini di Roverbella: giornate 15;
Carovana facchini di Schivenoglia (fino al 21 maggio 1964): giornate 10.

Massa Carrara:

Carovana facchini « Velox » - Massa: giornate 22, decorrenza 1° gennaio 1964.

Milano:

Carovana facchini « Ariete » di Milano: giornate 20, decorrenza 10 novembre 1962;

Carovana « Broletto » di Lodi: giornate 25, decorrenza 16 ottobre 1962.

Padova:

Carovana facchini « G. Fanin »: giornate 35, per il periodo 12 agosto-21 settembre 1963 per 139 soci occupati esclusivamente per lo scarico delle bietole, ed il carico delle polpe presso lo Zuccherificio di Montagnana.

Palermo:

Carovana carico e scarico Terrasini: giornate 20, decorrenza 1° luglio 1962.

Perugia:

Carovana facchini di Cannara: giornate 21, decorrenza 1° gennaio 1964.

Rovigo:

Compagnia facchini indipendenti di Cà Emo: giornate 15, decorrenza 1° ottobre 1963;

Compagnia facchini di Ceregnano: giornate 18, decorrenza 1° gennaio 1964;

Compagnia facchini di Fiesso Umbertiano: giornate 20, decorrenza 1° dicembre 1963.

Savona:

Cooperativa « La Marina » di Savona: giornate 25, decorrenza 1° maggio 1961.

Udine:

Cooperativa scaricatori scalo merci FF.SS. - Pordenone: giornate 23.

Verona:

Carovana facchini di Castagnaro (Verona): giornate 18, decorrenza 1° marzo 1964;

Carovana facchini di Minerbe: giornate 20, decorrenza 1° febbraio 1964;

Carovana facchini laterizi di Zevio (Verona): giornate 25, decorrenza 1° gennaio 1964.

Per le cooperative per le quali non è indicata la decorrenza i periodi di occupazione hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1965

p. *Il Ministro*: FENOALTEA

(365)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1965.

Ricostituzione del Consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per il triennio 1° gennaio 1965-31 dicembre 1967.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132, con il quale venne istituita l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visti gli articoli 3 e 14 dello statuto dell'Associazione suddetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regio decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 421, convertito nella legge 2 giugno 1936, n. 1318, con il quale sono state apportate modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione, del Consiglio tecnico e del Collegio sindacale dell'Associazione citata;

Ritenuta la necessità di ricostituire il Consiglio tecnico dell'Associazione stessa per il triennio 1° gennaio 1965-31 dicembre 1967;

Viste le designazioni fatte dalla Confederazione generale dell'industria italiana e dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per il triennio 1° gennaio 1965-31 dicembre 1967, è composto dai signori:

Chiappa ing. Luigi e San Nicolò prof. ing. Renato, designati dalla Confederazione generale dell'industria italiana;

Molli dott. ing. Alberto, Corigliano dott. ing. Carlo, Di Maio dott. ing. Pietro e Patti dott. ing. Michele, designati dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione tra i direttori di sezione;

Nuccorini dott. Raffaelo, per il Ministero dell'industria e del commercio;

Plastino ing. Antonino e Sparacio ing. Vito, per il Ministeró del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

Il Consiglio tecnico sarà presieduto dal prof. ingegnere Mario Medici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1965

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DELLE FAVE

Il Ministro per l'industria e il commercio
MEDICI

(311)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1965.

Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Mostra mercato nazionale dell'artigianato », con sede in Firenze, per il triennio 1965-1967.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto lo statuto dell'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dell'artigianato », con sede in Firenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 12 giugno 1955, n. 750;

Considerato che il Collegio dei revisori dei conti del predetto Ente, nominato con decreti ministeriali 13 settembre 1962 e 18 febbraio 1964, è scaduto e che occorre, pertanto, provvedere alla sua ricostituzione;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate (lettera 177493 del 22 dicembre 1964 del Ministero del tesoro e lettera 66369 del 30 dicembre 1964 del Ministero della pubblica istruzione);

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Mostra mercato nazionale dell'artigianato », con sede in Firenze, è così costituito per il triennio 1965-1967:

Revisori effettivi:

Carnevali dott. Marcello, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio, presidente;

Di Blasi dott. Ludovico, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Lamarra dott. Corrado, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione.

Revisori supplenti:

Levatino dott. Santo, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Di Nardo rag. Nello, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1965

Il Ministro: MEDICI

(332)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Circolare n. 1099 del 19 gennaio 1965. Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche - Ulteriori integrazioni per il 1963.

Con circolare n. 1099 del 19 gennaio 1965 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dal Comitato interministeriale dei prezzi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche: ulteriori integrazioni per il 1963

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, in base alle disposizioni di cui al provvedimento n. 962 del 15 dicembre 1961, allo scopo di ottenere la ulteriore integrazione prevista al paragrafo *B*), punto 5) del suddetto provvedimento n. 962, il Comitato interministeriale dei prezzi, accertate le condizioni previste dal citato provvedimento, ha disposto, per le aziende appresso indicate, le seguenti integrazioni a carico del Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche per il 1963:

N.	Azienda	Importo
1.	Soc. Imp. Elettrici S.I.E. - Isola del Giglio	L. 1.350.000
2.	Impr. El.ca Santomauro Mario - Matrice (Campobasso)	» 250.000
3.	Ditta Cav. Antonio Di Fabio - Villamagna (Chieti)	» 1.500.000
4.	Impr. El.ca Campo Egidio - Levanzo (Trapani)	» 250.000
5.	Impr. El.ca Bofondi Carlo - Marettino (Trapani)	» 500.000
6.	Impr. El.ca Dolce Rag. Nicola - Provvidenti (Campobasso)	» 150.000
7.	Ditta F.lli Costabile Distribuzione En. El. - Belsito (Cosenza)	» 200.000
8.	Impr. El.ca di Cusano Mutri - Cerreto Sannito (Benevento)	» 500.000
9.	Soc. Idr. del Corvino - Diamante (Cosenza)	» 4.000.000
10.	Soc. Idr. del Verrino - Roma	» 2.250.000
11.	Impr. El.ca Jarrapino & C. - Volturara Appula (Foggia)	» 400.000
12.	Az. El. Soleo - Belvedere Marittimo (Cosenza)	» 8.500.000
13.	Impr. El. Veratti Guido - Saltino (Modena)	» 200.000
14.	Impr. El. Veratti Egidio - Gombola (Modena)	» 90.000
15.	Az. El. Comunale di Goni (Cagliari)	» 50.000
16.	Soc. Es. Elettrici - Petralia Sottana (Palermo)	» 3.000.000
17.	Az. El. F.lli Nicola e Severino Stochino - Arzana (Nuoro)	» 400.000
18.	Impr. El. F.lli Fabrizio - Paglieta (Chieti)	» 2.000.000
19.	Impr. El.ca Fratipietro di Donato & Ramacciato - San Giovanni in Galdo (Campobasso)	» zero
20.	Impr. El. Borilli - Serra S. Bruno (Catanzaro)	» zero
21.	Esercizi Elettrici Ing. I. Franco - Locri (Reggio C.)	» zero
22.	Impresa Idroelettrica Alto Sentino - Acqualagna (Pesaro)	L. 1.500.000
23.	Soc. Nolana Imprese Elettriche - Nola (Napoli)	» 2.500.000
24.	Impresa Elettrica di Simaxis (Cagliari)	» 250.000
25.	Impresa Elettrica F.lli Miele - Andretta (Avellino)	» 500.000
26.	Impr. El.ca Ancaiano - Rocchetta - Nortosce - Cerreto di Spoleto (Perugia)	» 490.000
27.	Azienda Elettrica e Molino Rossi Pietrantonio - Montenerodomo (Chieti)	» 200.000
28.	Az. El.ca Municipalizzata S. Marina Salina (Messina)	» 200.000
29.	Impresa Elettrica di Porto Cesareo (Lecce)	» zero
30.	Impresa Elettrica F.lli Spalla - Cerda (Palermo)	» 140.000
31.	Impresa Elettrica Michelino Carri - Taranta Peligna (Chieti)	» 700.000
32.	Impresa Elettrica Giuseppe Mucciaccia - (Campobasso)	» zero
33.	Imprese Elettriche Russo & C. - Termini Imerese (Palermo)	» zero
34.	Impresa Elettrica Ieronimo Michele di G. Battista - Reino (Benevento)	» 70.000
35.	Impresa Elettrica De Laurentis & C. - Torricella Peligna (Chieti)	» 800.000
36.	Impresa Elettrica Cropani - Cropani (Catanzaro)	» 750.000
37.	Impresa Elettrica Ittiri Dore - Ittiri (Sassari)	» 1.000.000
38.	Impresa Elettrica di Montazzoli (Chieti)	» zero
39.	Impresa Elettrica Di Martino di Bernardino & C. - Colledimacine (Chieti)	» 100.000
40.	Az. Municipalizzata Idroel.ca e Acquedotto - Selvino (Bergamo)	» 2.000.000
41.	Impresa Elettrica Lazzari Elio - Firenzuola Camaggiore (Bologna)	» 300.000
42.	Az. Idroelettrica Venuti Soccini & C. - Bagnone (Massa Carrara)	» 1.000.000
43.	Azienda Agraria Tommaso Ernesto D'Annibale - Terni	» 250.000
44.	Impr. El.ca F.lli Mascia - Morcone (Benevento)	» zero
45.	Impr. El.ca Nicola Cusano - Sassinoro (Benevento)	» 220.000
46.	Impresa Elettrica Comune di Monti (Sassari)	» 450.000
47.	Impr. El.ca Prizzese F.lli Ferrara - Prizzi (Palermo)	» zero
48.	Centraline Elettriche Val Borbera - Rocchetta Ligure (Alessandria)	» 3.000.000
49.	Impr. Elettrica Fratangelo & Colucci - Castellino sul Biferno (Campobasso)	» 100.000
50.	Impresa Elettrica Eredi Ing. Ansaldi - Benevento	» 2.500.000
51.	Anonima Produzione Elettr. A.P.E. - Polizzi Generosa (Palermo)	» 400.000
52.	Impresa Elettrica Colella Domenico & C. - Lupara (Campobasso)	» 300.000
53.	Coop. Elettrica Olivadi - Olivadi (Catanzaro)	» zero
54.	Impr. El.ca F.lli Fredella - S. Agata di Puglia (Foggia)	» 500.000
55.	Impr. El.ca Baldoni Giuseppe & F. - Genca Stazione (Ancona)	» 1.000.000
56.	Germano Industrie Elettriche - Bari	» 2.000.000
57.	Impresa Elettrica D'Anna & Bonaccorsi - Ustica (Palermo)	» 4.500.000
58.	Officina Elettrica Marsalese - Marsala	» zero
59.	Impresa Idroelettrica del Leo - Fanano (Modena)	» zero
60.	Impresa Elettrica B. Cilione - Saline Joniche (Reggio C.)	» 10.000.000
61.	Impresa Elettrica Francesco Guiso Gallisai - Nuoro	» 5.000.000
62.	Impresa Elettrica Radino Francesco e F. - Rapolla (Potenza)	» 1.000.000
63.	Impresa Elettrica Cadel Longo Luisa - Vittorio Veneto (Treviso)	» zero

64. Impresa Elettrica Mazzone e Amato - Caltanissetta	L.	25.000.000
65. Impresa Elettrica Alta Irpinia Ing. Vigorita - Lacedonia (Avellino)	»	1.500.000
66. Soc. Idroelettrica Garga - Cassano Jonio (Cosenza)	»	500.000
67. Coop. Industrie Elettriche Molitorie - Salcito (Campobasso)	»	300.000
68. Soc. Industriale Beltrovato - Morrovalle Scalo (Macerata)	»	3.000.000
69. Impresa Elettrica Ferrante e De Lisio - Carlantina (Foggia)	»	zero

Roma, addì 19 gennaio 1965

p. *Il Presidente*
Il Ministro delegato: MEDICI

(461)

Circolare n. 1100 del 19 gennaio 1965. Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche. Richieste di ulteriore integrazione: domande respinte e ritirate.

Con circolare n. 1100 del 19 gennaio 1965 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dal Comitato interministeriale dei prezzi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche. Richieste di ulteriore integrazione.

a) *Domande respinte*:

A seguito delle domande presentate dalle imprese, in base alle disposizioni di cui al provvedimento n. 962 del 15 dicembre 1961, allo scopo di ottenere le ulteriori integrazioni previste al punto 5) del paragrafo *B*) dello stesso provvedimento n. 962, il Comitato interministeriale dei prezzi, accertato che per le imprese appresso elencate non ricorrono tutte le condizioni stabilite dai citati provvedimenti, ha disposto di respingere le domande presentate per il 1963:

1. Impresa Elettrica F.lli Orofino - Episcopia (Potenza)
2. Impresa Elettrica di S. Mauro Castelverde (Palermo)
3. Officina Elettrica Accardi - Favignana (Trapani)
4. Impresa Elettrica delle Madonie - Petralia Soprana (Palermo)
5. Impresa Elettrica Succ. Fago & Roncagli - Palagianello (Taranto)
6. ENEL Impresa già della F.lli Meola Az. El. - Greci (Avellino)
7. Az. Elettrica Comunale di Padria (Sassari)
8. Impresa Elettrica Marsilio Viali - Terni
9. Impresa Elettrica Girardi - Condove (Torino)
10. ENEL già della Impresa Elettrica P. Ruggiero - S. Antimo (Napoli)
11. Soc. An. Coop. Pastificio Sociale - Busso (Campobasso)
12. Azienda Comunale di Amandola (Ascoli Piceno)
13. Impr. El.ca Soc. Elettrica Pantelleria - Pantelleria (Trapani)
14. Impr. El.ca Moscati & Schettini - Serino (Avellino)
15. Imprese Centrali Elettriche « I.C.E.F. » - Foligno
16. Imprese Elettriche Innocenzi « S.I.E.I. » - Foligno

b) *Domanda ritirata*:

Il Comitato interministeriale dei prezzi ha preso atto che la seguente società ha ritirato la domanda di integrazione a suo tempo presentata.

1. Azienda Elettrica Antonio Tedesco - Porto Cesareo (Lecce).

Roma, addì 19 gennaio 1965

p. *Il Presidente*
Il Ministro delegato: MEDICI

(462)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1965, la provincia di Napoli viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.010.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(433)

Autorizzazione al comune di Francavilla Fontana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 gennaio 1965, il comune di Francavilla Fontana (Brindisi), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 186.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(419)

Autorizzazione al comune di Molfetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 gennaio 1965, il comune di Molfetta (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 300.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(420)

Autorizzazione al comune di Formia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 gennaio 1965, il comune di Formia (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(421)

Autorizzazione al comune di Gragnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1965, il comune di Gragnano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 156.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(422)

Autorizzazione al comune di Caivano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 gennaio 1965, il comune di Caivano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(423)

Autorizzazione al comune di Terlizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 gennaio 1965, il comune di Terlizzi (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 294.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(434)

Autorizzazione al comune di Vasto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 gennaio 1965, il comune di Vasto (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 154.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(435)

Autorizzazione al comune di Nardò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 gennaio 1965, il comune di Nardò (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 163.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(436)

Autorizzazione al comune di Santa Maria Capua Vetere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 gennaio 1965, il comune di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 383.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(437)

Avvisi di rettifica

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1964, il comune di Galtelli (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.680.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 40 della *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1965.

(256)

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1964, il comune di Lotzorai (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.102.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 40 della *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1965.

(257)

Riconoscimento degli esplosivi da mina denominati « AG-G1 » e « AG-P1 »

Gli esplosivi da mina denominati « AG-G1 » e « AG-P1 » fabbricati dalla Società Montecatini nei propri stabilimenti di Avigliana e Orbetello, sono riconosciuti, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come impiegabili sia in lavori all'aperto che in gallerie grisoutose e polverose ed iscritti nella categoria 2ª, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(275)

Riconoscimento degli esplosivi da mina denominati « Antigrisù K. 697 » e « Antigrisù K. 735 »

Gli esplosivi da mina denominati « Antigrisù K. 697 » e « Antigrisù K. 735 » fabbricati dalla ditta Dynamit A.G. di Troisdorf (Germania occidentale) sono riconosciuti, ai sensi dell'art. 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come impiegabili sia in lavori all'aperto che in gallerie grisoutose e polverose ed iscritti nella categoria 2ª, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(277)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Conferma del commissario governativo dell'Istituto di biologia marina di Venezia

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1964, registro n. 78 Pubblica istruzione, foglio n. 246, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il prof. Umberto D'Ancona, ordinario di zoologia presso l'Università di Padova è stato confermato commissario governativo dell'Istituto di biologia marina di Venezia con decorrenza 16 aprile 1964 e sino alla data della soppressione e liquidazione dell'Istituto.

(238)

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi di laurea

Il dott. Salvatore Bianco, nato a San Martino V. C. (Avellino) il 18 aprile 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Siena il 21 luglio 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Siena.

(189)

Il dott. Vitaliano Pampaloni, nato a Certaldo (Firenze) il 29 luglio 1925, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Siena il 24 aprile 1952.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Siena.

(190)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1964, registro n. 78 Pubblica istruzione, foglio n. 45, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Galanti Mario, ordinario di materie giuridiche ed economiche negli Istituti tecnici, avverso la mancata corresponsione del conguaglio di assegni di carovita, per il periodo 1º ottobre 1947-31 agosto 1952.

(195)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1964, registro n. 78 Pubblica istruzione, foglio n. 44, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal professore Gesmundo Carmine avverso la decisione in materia di incarichi e supplenze adottata in data 21 novembre 1961 dalla Commissione provinciale dei ricorsi, istituita presso il Provveditorato agli studi di Como, ai sensi dell'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160.

(141)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Annullamento dello scioglimento senza liquidatore della Società cooperativa di consumo « Milanese di gestione di mercato rionale Coni Zugna-Pacioli », con sede in Milano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 dicembre 1964, si annulla il provvedimento relativo allo scioglimento senza liquidatore della Società cooperativa di consumo « Milanese di gestione di mercato rionale Coni Zugna-Pacioli », con sede in Milano, di cui al n. ord. 29 del decreto ministeriale in data 3 maggio 1960.

(137)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ricostituzione dell'amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Lecce e nomina del presidente.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 295 in data 12 gennaio 1965 è ricostituita, a decorrere dal 16 gennaio 1965, l'amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Lecce e l'avv. Fulvio Rizzo è nominato presidente dell'Ente stesso; i poteri conferiti al commissario governativo dott. Giuseppe Montefusco sono prorogati fino al 15 gennaio 1965.

(378)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1964, registro n. 36 Finanze, foglio n. 109, è stato respinto il ricorso prodotto dalla signora Sibilia Filomena, esercente il cinema comunale di Conversano, avverso il decreto del Ministro per le finanze del 5 marzo 1956, n. 193210, relativo al pagamento della tassa di concessione governativa e conseguente pena pecuniaria in dipendenza del processo verbale in data 19 gennaio 1950, elevato in Putignano, a carico della medesima.

(259)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica della Valle del Conca, con sede in Morciano di Romagna (Forlì).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 10027 in data 9 gennaio 1965, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica della Valle del Conca, con sede in Morciano di Romagna (Forlì), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati in data 12 settembre 1961.

(239)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1964, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 281, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avanzato dal sig. Dumini Amerigo il 24 ottobre 1960, in quanto avverso l'impugnato decreto del Ministro per il tesoro n. 18555 in data 17 agosto 1960, non venne proposto in precedenza, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ricorso gerarchico.

(375)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 16

Corso dei cambi del 26 gennaio 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,82	624,87	624,8650	624,87	624,85	624,83	624,87	624,82	624,83	624,85
$ Can.	582,03	582,25	582,10	582,07	581 —	581,96	582,10	582 —	581,25	581.90
Fr. Sv.	144,56	144,47	144,50	144,49	144,45	144,54	144,495	144,58	144,56	144,48
Kr. D.	90,31	90,34	90,37	90,35	90,30	90,33	90,3425	90,32	90,33	90,32
Kr. N.	87,33	87,34	87,35	87,35	87,35	87,34	87,355	82,38	87,34	87,32
Kr. Sv.	121,62	121,70	121,65	121,675	121,60	121,61	121,66	121,62	121,61	121,60
Fol.	173,92	173,91	173,90	173,915	173,90	173,91	173,9125	173,90	173,91	173,90
Fr. B.	12,59	12,592	12,5940	12,5930	12,59	12,59	12,5925	12,60	12,59	12,59
Franco francese	127,51	127,50	127,50	127,51	127,49	127,50	127,5050	127,50	127,51	127,50
Lst.	1744,10	1744,80	1744,80	1744,85	1744,775	1744,57	1744,875	1744,30	1744,55	1744,75
Din. occ.	157,02	157,01	157,01	157,025	156,99	157,02	157,02	157,02	157,01	157 —
Scell. Austr.	24,18	24,185	24,1850	24,18325	24,15	24,18	24,184	24,18	24,18	24,185
Escudo Port.	21,75	21,72	21,76	21,765	21,80	21,76	21,7575	21,76	21,76	21,76

Media dei titoli del 26 gennaio 1965

Titolo	
Rendita 5 % 1935	100,80
Redimibile 3,50 % 1934	97,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,30
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,95
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,80
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101,95
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,60

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 gennaio 1965

Valuta	
1 Dollaro USA	624,87
1 Dollaro canadese	582,085
1 Franco svizzero	144,492
1 Corona danese	90,346
1 Corona norvegese	87,352
1 Corona svedese	121,667
1 Fiorino olandese	173,914
1 Franco belga	12,593
1 Franco francese	127,507
1 Lira sterlina	1744,832
1 Marco germanico	157,022
1 Scellino austriaco	24,185
1 Escudo Port.	21,761

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per esame mediante colloquio a quattro posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella C) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del testo unico suddetto;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente le disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge n. 119;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, recante norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta le norme di applicazione dell'art. 7 della citata legge n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228;

Vista la legge 18 ottobre 1962, n. 1550, concernente l'unificazione dei tagli di carta bollata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Atteso che alla data del 30 novembre 1964, nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, erano disponibili trentasei posti;

Considerato che, ai sensi della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, un decimo dei suddetti posti — tenuto conto dei quozienti frazionari ottenuti negli anni precedenti — deve essere messo a concorso per esame mediante colloquio tra gli assistenti universitari ordinari;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame mediante colloquio a quattro posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella *C*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Il concorso è riservato agli assistenti universitari ordinari in possesso dei seguenti requisiti:

1) siano nominati, in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modifiche e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

2) abbiano almeno cinque anni di continuato e lodevole servizio quali assistenti di ruolo, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

3) siano assistenti ordinari presso una delle cattedre dei corsi di laurea indicati dal successivo art. 2.

Art. 2.

Prescindendo dal limite massimo di età, sono ammessi al concorso gli aspiranti che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 1, siano anche muniti del diploma di laurea in ingegneria elettronica o in ingegneria elettrotecnica, ovvero del diploma di laurea in ingegneria di altro tipo purchè corredato del diploma di specializzazione postuniversitario in materia di telecomunicazioni, conseguito presso una Facoltà di ingegneria della Repubblica o presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

Inoltre, gli aspiranti debbono essere forniti del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero del certificato di abilitazione provvisoria.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno pervenire a mezzo assicurata convenzionale o essere presentate direttamente al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, viale Guglielmo Massaia, 31, Roma, entro e non oltre il 31 marzo 1965.

Le domande potranno anche essere presentate, entro il termine suddetto, alle Direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Non si terrà conto delle domande che risulteranno presentate o che perverranno dopo il 31 marzo 1965.

Gli organi centrali o periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse — all'atto della presentazione — il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente Ufficio concorsi delle domande accettate.

Gli aspiranti, dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il titolo di studio posseduto, con l'esatta denominazione di esso, l'Università o l'Istituto che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero del certificato di abilitazione provvisoria;

e) l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria dal quale dipendono, indicando la durata del servizio prestato in qualità di assistente universitario di ruolo, la cattedra del corso di laurea presso cui sono applicati, nonchè i giudizi complessivi riportati nel quinquennio precedente;

f) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal rettore dell'Università o dal capo dell'Istituto di istruzione universitaria presso il quale gli aspiranti medesimi prestano servizio.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Art. 4.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data del 31 marzo 1965. I requisiti che costituiscono titolo di preferenza per la nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 10.

Art. 5.

L'ammissione al concorso potrà essere negata, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui verte la prova di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di

divisione. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Art. 7.

L'avviso di presentazione all'esame sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Per essere ammessi all'esame i candidati dovranno esibire, quale documento di identità personale, il libretto ferroviario non scaduto di validità.

Art. 8.

L'esame consterà di un colloquio in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Il punto minimo necessario per il conseguimento della idoneità è di 7/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova di esame la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

Art. 9.

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti riportati.

A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

I candidati che si dovessero classificare nella graduatoria a parità di merito saranno invitati con lettera raccomandata a presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 3) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati o i vedovi con o senza prole debbono produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, in carta da bollo da L. 200 e di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della raccomandata. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare — in bollo da L. 200 — annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 200;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, in bollo da L. 200, anche la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo da L. 200;

e) i reduci civili dalla deportazione e dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo da L. 200, del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione su carta da bollo da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed i mutilati ed invalidi di guerra già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate indicati nell'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno produrre idoneo documento, su competente carta da bollo, attestante tale qualifica;

l) gli orfani di guerra o della lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e degli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

m) gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

n) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 200, del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

o) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscano di pensione;

p) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dovranno produrre:

copia integrale in competente bollo dello stato matricolare con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati, se trattasi di servizio di ruolo organico o aggiunto;

certificato su carta da bollo dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso, se trattasi di servizio non di ruolo o presso gli uffici locali e le agenzie postali e telegrafiche;

r) coloro che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dai competenti organi.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) ed *h*). Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati all'accettazione diretta il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una lista, in duplice copia, dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato uno degli elenchi con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente Ufficio concorsi dei documenti accettati.

Non si terrà conto dei documenti che risulteranno presentati o che perverranno dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 12.

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori saranno invitati con lettera raccomandata a presentare (con le stesse modalità previste dal precedete art. 10) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di ricevimento della raccomandata, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio.

A tale documento dovrà essere aggiunta un'attestazione dell'Amministrazione da cui i candidati dipendono, su carta da bollo, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare;

2) certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto d'istruzione universitaria, su carta da bollo attestante che il candidato, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda (31 marzo 1965) aveva almeno cinque anni di continuato e lodevole servizio quale assistente di ruolo presso una delle cattedre indicate al precedente art. 2;

3) diploma originale di laurea di cui al precedente articolo 2, in competente bollo.

In luogo del predetto diploma, i candidati potranno produrre copia di esso, in carta da bollo da L. 200, autenticata da un notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Qualora l'Istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

I candidati che siano in possesso del diploma di specializzazione post-universitario in materia di telecomunicazioni, conseguito presso una facoltà di ingegneria della Repubblica o presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni produrranno anche l'originale o la copia autentica del predetto diploma in competente carta da bollo;

4) diploma originale o copia autentica, su carta da bollo, comprovante il superamento dell'esame di Stato per lo esercizio della professione ovvero il certificato di abilitazione provvisoria;

5) certificato medico, su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica e esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra o per servizio e categorie assimilate, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre. Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati, qualora lo ritenga necessario.

I documenti indicati nei numeri 1), 2) e 5) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dalla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 13.

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 12 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, con la decorreza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, per un periodo non inferiore a sei mesi con la qualifica di consigliere di 2ª classe e con le competenze iniziali spettanti a tale qualifica.

Trascorso tale periodo, i consiglieri di 2ª classe in prova, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina ed i loro posti verranno conferiti ad altrettanti candidati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

Ai consiglieri di 2ª classe, anche durante il periodo di prova, compete il seguente trattamento economico mensile lordo: stipendio L. 71.000, assegno integrativo L. 10.800, assegno temporaneo L. 23.500, premio di esercizio L. 29.600. Competono inoltre, ai sensi delle vigenti disposizioni, le quote aggiunte di famiglia in relazione al numero delle persone a carico. Per il lavoro straordinario è corrisposto il compenso orario di L. 389.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 2 dicembre 1964

Il Ministro: Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1965
Registro n. 2, foglio n. 2. — MIGNEMI

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle seguenti materie:

1) Fondamenti di elettrotecnica e di elettronica.

1) Campi elettrici e magnetici.

2) Campo elettromagnetico rapidamente variabile. Equazioni fondamentali di Maxwell.

3) Grandezze alternative sinusoidali e grandezze alternative di forma qualsiasi.
4) Applicazione delle leggi e dei teoremi generali della elettrotecnica alla soluzione di problemi sui circuiti elettrici lineari a costanti concentrate.
5) Tubi elettronici a vuoto ed a gas.
6) Transistori.
7) Cenni sulla costituzione dei filtri elettrici.
8) Cenni sulla costituzione di circuiti raddrizzatori, amplificatori ed oscillatori.
9) Misure di tensione, di corrente, di potenza; ponti di misura; oscilloscopi.
10) Teoria generale dei trasformatori. Cenni sulle macchine asincrone e sui motori e generatori in corrente continua.
11) Cenni sulle macchine sincrone.
12) Problemi di alimentazione di apparecchiature elettroniche dalla rete di distribuzione, da batterie di pile ed accumulatori, da gruppi moto-generatori.

II) Trasmissione ed elaborazione delle informazioni.
1) Circuiti a costanti distribuite: linee elettriche omogenee. Equazioni della propagazione.
2) Segnali periodici, aperiodici, aleatori.
3) Serie di Fourier e trasformata di Laplace.
4) Fondamenti della teoria delle informazioni.
5) Rumore e distorsione.
6) Segnali modulati in ampiezza, in frequenza, ad impulsi ed a codice.

III) Sistemi di comunicazioni elettriche.
1) Segnali telegrafici, trasmettitori e ricevitori telegrafici.
2) Il segnale telefonico; l'apparato telefonico.
3) Reti telefoniche a commutazione manuale e automatica.
4) Il segnale televisivo; esplorazione e ricostruzione dell'immagine.
5) Trasmissione telefonica a grande distanza su linee, su cavi a coppie simmetriche e su cavi coassiali; sistemi a correnti vettrici; amplificatori controreazionati.
6) Irradiazione, propagazione, captazione di onde elettromagnetiche di diversa frequenza; antenne per microonde; guide d'onda.
7) Trasmettitori radio elettrici; struttura generale; circuiti modulatori; amplificatori di potenza.
8) Ricevitori radio elettrici; struttura generale; amplificazione a frequenza intermedia; circuiti rivelatori.
9) Metodi di calcolo di strutture meccaniche per linee aeree e per antenne.

IV) Elementi della teoria dei controlli automatici. (Cenni sulla struttura dei sistemi a controlli automatici. Cenni sulla stabilità dei sistemi di controllo automatico. Generalità sull'automazione di processi operativi e sui principi di funzionamento dei calcolatori numerici ed analogici).

V) Elementi di contabilità generale dello Stato.

VI) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici.

VII) Nozioni sull'ordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

VIII) Criteri di gestione dei servizi di telecomunicazione. Gestione diretta ed in concessione.

Il Ministro: Russo

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda
da redigere su carta da bollo da L. 200

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi - Viale Guglielmo Massaia n. 31. — Roma

Il sottoscritto . . . . nato a . . . .
(provincia di . . .) il . . . .
domiciliato a . in via . . . n.
chiede di essere ammesso al concorso per esame mediante colloquio a quattro posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella *C*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere in servizio presso l'Università di . . . . . dal . . . . in qualità di assistente universitario ordinario nominato, in seguito a concorso ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modifiche e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

b) di aver prestato continuato e lodevole servizio, sino dalla data di nomina in ruolo, presso la cattedra di . . . . . del corso di laurea di . . . . riportando nel quinquennio precedente i seguenti giudizi complessivi . . . . .;

c) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . .;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale (ovvero del certificato di abilitazione provvisoria) conseguito in data . . . .;

e) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Data . . . .

Firma . . . . (1)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal rettore dell'Università o dal capo dell'Istituto di istruzione universitaria presso il quale presta servizio.

Nota: L'importo della carta bollata è elevato a L. 400.

(456)

Concorso per esame mediante colloquio a un posto di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella D) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del testo unico suddetto;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente le disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge n. 119;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, recante norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta le norme di applicazione dell'art. 7 della citata legge n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228;

Vista la legge 18 ottobre 1962, n. 1550, concernente l'unificazione dei tagli di carta bollata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Atteso che alla data del 30 novembre 1964, nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, erano disponibili quindici posti;

Considerato che, ai sensi della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, un decimo dei suddetti posti, tenuto conto dei quozienti frazionari

ottenuti negli anni precedenti, deve essere messa a concorso per esame mediante colloquio tra gli assistenti universitari ordinari;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame mediante colloquio a un posto di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella *D*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Il concorso è riservato agli assistenti universitari ordinari in possesso dei seguenti requisiti:

1) siano nominati, in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modifiche e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

2) abbiano almeno cinque anni di continuato e lodevole servizio quali assistenti di ruolo, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

3) siano assistenti ordinari presso una delle cattedre dei corsi di laurea indicati dal successivo art. 2.

Art. 2.

Prescindendo dal limite massimo di età, sono ammessi al concorso gli aspiranti che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 1, siano anche muniti del diploma di laurea in ingegneria civile, sezione edile o in ingegneria meccanica o in architettura.

Inoltre, gli aspiranti debbono essere forniti del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero del certificato di abilitazione provvisoria.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno pervenire a mezzo assicurata convenzionale od essere presentate direttamente al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, viale Guglielmo Massaia n. 31, Roma, entro e non oltre il 31 marzo 1965.

Le domande potranno anche essere presentate, entro il termine suddetto, alle Direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Non si terrà conto delle domande che risulteranno presentate o che perverranno dopo il 31 marzo 1965.

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse — all'atto della presentazione — il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente Ufficio concorsi delle domande accettate.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il titolo di studio posseduto, con l'esatta denominazione di esso, l'Università o l'Istituto che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero del certificato di abilitazione provvisoria;

e) l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria dal quale dipendono, indicando la durata del servizio prestato in qualità di assistente universitario di ruolo, la cattedra del corso di laurea presso cui sono applicati, nonchè i giudizi complessivi riportati nel quinquennio precedente;

f) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal rettore dell'Università o dal capo dell'Istituto di istruzione universitaria presso il quale gli aspiranti medesimi prestano servizio.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicato.

Art. 4.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data del 31 marzo 1965. I requisiti che costituiscono titolo di preferenza per la nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 10.

Art. 5.

L'ammissione al concorso potrà essere negata, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi od ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui verte la prova di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Art. 7.

L'avviso di presentazione all'esame sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Per essere ammessi all'esame i candidati dovranno esibire, quale documento di identità personale, il libretto ferroviario non scaduto di validità.

Art. 8.

L'esame consterà di un colloquio in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Il punto minimo necessario per il conseguimento dell'idoneità è di sette decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova di esame la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo della Amministrazione.

Art. 9.

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti riportati.

A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

I candidati che si dovessero classificare nella graduatoria a parità di merito, saranno invitati con lettera raccomandata a presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 3) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati od i vedovi con o senza prole debbono produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, in carta da bollo da L. 200, e di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della raccomandata. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilati e i partigiani combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare — in bollo da

L. 200 — annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 200;

c) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, in bollo da L. 200, anche la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo da L. 200;

e) i reduci civili dalla deportazione e dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo da L. 200, del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, su carta da bollo da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed i mutilati ed invalidi di guerra già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate indicati nell'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto invalidità, o degli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno produrre idoneo documento, su competente carta da bollo, attestante tale qualifica;

l) gli orfani di guerra o della lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

m) gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

n) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 200, del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

o) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscano di pensione;

p) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dovranno produrre:

copia integrale in competente bollo dello stato matricolare con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati, se trattasi di servizio di ruolo organico od aggiunto;

certificato su carta da bollo dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso, se trattasi di servizio non di ruolo o presso gli uffici locali e le agenzie postali e telegrafiche;

r) coloro che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dai competenti organi.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) ed *h*). Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati all'accettazione diretta il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una lista, in duplice copia, dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato uno degli elenchi con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici stessi cureranno quindi, il tempestivo inoltro al competente Ufficio concorsi dei documenti accettati.

Non si terrà conto dei documenti che risulteranno presentati o che perverranno dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 11.

La graduatoria definitiva sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Il concorrente utilmente incluso nella graduatoria definitiva sarà invitato con lettera raccomandata a presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 10) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di ricevimento della raccomandata, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio.

A tale documento dovrà essere aggiunta una attestazione dell'Amministrazione da cui i candidati dipendono, su carta da bollo, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare;

2) certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria, su carta da bollo attestante che il candidato, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda (31 marzo 1965) aveva almeno cinque anni di continuato e lodevole servizio quale assistente di ruolo presso una delle cattedre indicate al precedente art. 2;

3) diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2, in competente bollo.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo da L. 200, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Qualora l'Istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse rilasciato il diploma originale è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale;

4) diploma originale o copia autentica, su carta da bollo, comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero il certificato di abilitazione provvisoria;

5) certificato medico, su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o dal medico condotto dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica e esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra o per servizio o categorie assimilate, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre. Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati, qualora lo ritenga necessario.

I documenti indicati nei numeri 1), 2) e 5) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dalla nomina.

Il candidato è tenuto a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 13.

Il vincitore del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 12 documenterà di essere in possesso di tutti i requisiti presritti dal presente bando, sarà nominato in prova, con la decorrenza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, per un periodo non inferiore a sei mesi con la qualifica di consigliere di 2ª classe e con le competenze iniziali spettanti a tale qualifica.

Trascorso tale periodo, sarà, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, definitivamente nominato in ruolo con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il candidato che avrà conseguito la nomina in prova, qualora non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadrà dalla nomina ed il suo posto verrà conferito ad altro candidato idoneo, secondo l'ordine di graduatoria.

Al consigliere di 2ª classe, anche durante il periodo di prova, compete il seguente trattamento economico mensile lordo: stipendio L. 71.000, assegno integrativo L. 10.800, assegno temporaneo L. 23.500, premio di esercizio L. 29.660. Competono inoltre, ai sensi delle vigenti disposizioni, le quote aggiunte di famiglia in relazione al numero delle persone a carico. Per il lavoro straordinario è corrisposto il compenso orario di L. 389.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 2 dicembre 1964

Il Ministro: RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1965
Registro n. 2, foglio n. 1. — MIGNEMI

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle seguenti materie:

I) Elementi di statistica grafica e di meccanica applicata alle costruzioni:

a) composizione e decomposizione di forze. Poligoni funicolari. Travature reticolari caricate ai nodi e caricate alle asti. Momenti statici. Momenti d'inerzia. Elasticità dei materiali. Sollecitazioni semplici e composte. Asse neutro a sezioni omogenee e non omogenee. Sistemi staticamente determinati e iperstatici sino a 3 gradi di iperstaticità. Cemento armato;

b) materiali per costruzioni civili. Pietre. Laterizi. Cementi. Legnami. Materiali metallici. Calce e cementi. Calcestruzzi. Gesso. Bitumi ed asfalti. Materiali per pavimenti e rivestimenti. Vernici.

II) Elettrologia e principi di macchine elettriche:

1) definizioni e principali fatti sperimentali di elettrostatica. Condensatori elettrici e loro raggruppamento in serie o in parallelo: capacità risultante. Espressione della capacità di condensatori ed armature piane, sferiche, cilindriche;

2) definizioni e principali fatti sperimentali di magnetostatica. Induzione magnetica, permeabilità magnetica. Cicli di isteresi magnetica;

3) corrente elettrica continua, legge di Ohm, resistenza ohmica di un conduttore filiforme. Effetto Joule. Resistenza in serie ed in parallelo. Legge di Kirchoff;

4) campo magnetico di correnti. Circuiti magnetici. Legge di Hopkinson. Forza sollecitante un conduttore percorso da corrente, posto in un campo magnetico. Azioni fra correnti;

5) fenomeni di induzione elettromagnetica. Autoinduzione. Mutua induzione. Energia magnetica di correnti;

6) grandezze alternative sinusoidali e principali definizioni. Studio della corrente in un circuito elettrico comprendente resistenza, induttanza e condensatore disposti in serie. Impendenza, condizioni di risonanza. Circuiti elettrici in parallelo: ammettenza. Potenza elettrica e fattore di potenza;

7) sistemi polifasi, in particolare trifasi, a stella ed a triangolo. Relazioni fondamentali. Campo magnetico rotante Ferraris. Potenza di un sistema trifase;

8) generatrici a corrente continua: Sistemi di eccitazione. Cenno sulle caratteristiche esterne delle generatrici in relazione al loro modo di eccitazione;

9) motori a corrente continua e cenni sul loro funzionamento a seconda del loro modo di eccitazione;

10) trasformatori elettrici. Cenni sulla teoria generale del loro funzionamento. Trasformatori trifasi. Auto-trasformatori;

11) cenni sul funzionamento dei motori trifasi ad induzione. Legge di variazione della coppia motrice in funzione della velocità;

12) alternatori e principi generali del loro funzionamento. Cenno sui motori sincroni;

13) sui principali metodi di misura di corrente, di tensioni, di potenza, sia in corrente continua sia in corrente alternata.

III) - *a*) Tecnica delle costruzioni:

Meccanica dei terreni e problemi delle fondazioni, vari tipi di fondazione e calcolazioni relative. Costruzioni edili in muratura, ferro, legno e cemento armato. Prescrizioni generali e norme sui c.a. Edifici civili. Edifici industriali;

b) Impianti tecnologici:

Riscaldamento

Combustibili solidi e liquidi. Poteri calorifici. Apparecchi di combustione. Recuperi di calore. Trasmissione del calore e relativi coefficienti. Cenni sui principali sistemi di riscaldamento. Circolazione naturale a termosifone. Circolazione accelerata. Impianti a vapore. Cenni sul condizionamento di aria.

Trasporti pneumatici

Principi di funzionamento in compressione e in aspirazione. Concetti generali sulle macchine pneumogeneratrici.

Trasporti meccanici

Norme legislative relative all'esercizio ed istallazione di impianti elevatori. Caratteristiche meccaniche ed elettriche degli ascensori. Sistemi di trasporto meccanico a piccola distanza. Trasportatori a nastro ed a catena.

IV) Elementi di contabilità generale dello Stato;

V) Diritti, doveri, incompatibiltià e responsabilità degli impiegati pubblici;

VI) Nozioni sull'ordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

VII) Principali leggi e regolamenti relativi ai lavori pubblici eseguiti per conto dello Stato.

Il Ministro: Russo

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda da redigere su carta da bollo da L. 200

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi - Viale Guglielmo Massaia n. 31. — Roma

Il sottoscritto . . . . nato a . . (provincia di . .) il . . . . . domiciliato a . . in via . . n. chiede di essere ammesso al concorso per esame mediante colloquio ad un posto di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella *D*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere in servizio presso l'Università di . dal . in qualità di assistente universitario ordinario, nominato, in seguito a concorso ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modifiche e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

b) di aver prestato continuato e lodevole servizio, sin dalla data di nomina in ruolo, presso la cattedra di . del corso di laurea di . riportando nel quinquennio precedente i seguenti giudizi complessivi .

c) di essere in possesso del diploma di laurea in . conseguito presso l'Università di . . in data . .,

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale (ovvero del certificato di abilitazione provvisoria) conseguito in data . .,

e) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Data . . . . . .

Firma . . . . (1)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .

(1) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal rettore dell'Università o dal capo dell'Istituto di istruzione universitaria presso il quale presta servizio.

Nota: L'importo della carta bollata è elevato a L. 400.

(455)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ISPETTORATO PER L'ISTRUZIONE ARTISTICA

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso alla cattedra di Pittura nella Accademia di belle arti di Firenze.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 861;

Vista la legge 27 ottobre 1964, n. 1105;

Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1964, registro n. 36, foglio n. 278, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 18 luglio 1964, con cui veniva indetto il concorso per titoli al posto di insegnante di Pittura nell'Accademia di belle arti di Firenze;

Ritenuta l'opportunità di adeguare le condizioni per la partecipazione al suddetto concorso alle norme sopracitate;

Considerato che, pertanto, è necessario riaprire i termini per la presentazione alle domande di ammissione al concorso stesso;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 29 settembre 1964, n. 861, possono presentare domanda di partecipazione al concorso per titoli al posto di insegnamento di Pittura nell'Accademia di belle arti di Firenze, indetto con decreto ministeriale 25 marzo 1964 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 18 luglio 1964, anche se abbiano superato i limiti massimi di età di anni 40, 45 e 55 previsti per le varie categorie di aventi titolo (coniugati con prole, ex combattenti ed assimilati, invalidi di guerra, ecc.), coloro i quali abbiano prestato servizio di insegnamento non di ruolo negli Istituti statali di istruzione artistica o, comunque, servizio di straordinario, avventizio e simili nell'Amministrazione dello Stato, quando la durata del servizio stesso, riconoscibile e riscattabile agli effetti della pensione, non sia inferiore alla eccedenza della loro età rispetto ai predetti limiti massimi.

Art. 2.

I termini utili per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al precedente art. 1, sono riaperti per un periodo di trenta giorni che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Resta ferma ogni altra prescrizione del bando di concorso che non risulti modificata per effetto del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 novembre 1964

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1964
Registro n. 83, *foglio n.* 280

(452)

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso alla cattedra di Pittura nella Accademia di belle arti di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 861;

Vista la legge 27 ottobre 1964, n. 1105;

Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1964, registro n. 36, foglio n. 279, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 18 luglio 1964, con cui veniva indetto il concorso per titoli al posto di insegnante di Pittura nell'Accademia di belle arti di Roma;

Ritenuta l'opportunità di adeguare le condizioni per la partecipazione al suddetto concorso alle norme sopracitate;

Considerato che, pertanto, è necessario riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 29 settembre 1964, n. 861, possono presentare domanda di partecipazione al concorso per titoli al posto di insegnamento di Pittura nell'Accademia di belle arti di Roma, indetto con decreto ministeriale 25 marzo 1964 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 18 luglio 1964, anche se abbiano superato i limiti massimi di età di anni 40, 45 e 55 previsti per le varie categorie di aventi titolo (coniugati con prole, ex combattenti ed assimilati, invalidi di guerra, ecc.), coloro i quali abbiano prestato servizio di insegnamento non di ruolo negli Istituti statali di istruzione artistica o, comunque, servizio di straordinario, avventizio e simili nell'Amministrazione dello Stato, quando la durata del servizio stesso, riconoscibile e riscattabile agli effetti della pensione, non sia inferiore alla eccedenza della loro età rispetto ai predetti limiti massimi.

Art. 2.

I termini utili per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al precedente art. 1, sono riaperti per un periodo di trenta giorni che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Resta ferma ogni altra prescrizione del bando di concorso che non risulti modificata per effetto del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 novembre 1964

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1964
Registro n. 83, foglio n. 281

(453)

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso alla cattedra di Storia dell'arte e bibliotecario nell'Accademia di belle arti di Palermo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 861;

Vista la legge 27 ottobre 1964, n. 1105;

Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1964, registro n. 36, foglio n. 280, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 18 luglio 1964, con cui veniva indetto il concorso per titoli al posto di insegnante di Storia dell'arte e bibliotecario nell'Accademia di belle arti di Palermo;

Ritenuta l'opportunità di adeguare le condizioni per la partecipazione al suddetto concorso alle norme sopracitate;

Considerato che, pertanto, è necessario riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 29 settembre 1964, n. 861, possono presentare domanda di partecipazione al concorso per titoli al posto di insegnante di Storia dell'arte e bibliotecario nell'Accademia di belle arti di Palermo, indetto con decreto ministeriale 25 marzo 1964 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 18 luglio 1964, anche se abbiano superato i limiti massimi di età di anni 40, 45 e 55 previsti per le varie categorie di aventi titolo (coniugati con prole, ex combattenti ed assimilati, invalidi di guerra, ecc.), coloro i quali abbiano prestato servizio di insegnamento non di ruolo negli Istituti statali di istruzione artistica o, comunque, servizio di straordinario, avventizio e simili nell'Amministrazione dello Stato, quando la durata del servizio stesso, riconoscibile e riscattabile agli effetti della pensione, non sia inferiore alla eccedenza della loro età rispetto ai predetti limiti massimi.

Art. 2.

I termini utili per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al precedente art. 1, sono riaperti per un periodo di trenta giorni che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Resta ferma ogni altra prescrizione del bando di concorso che non risulti modificata per effetto del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 novembre 1964

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1964
Registro n. 83, foglio n. 282

(454)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della Commissione giudicatrice del concorso per merito distinto, per titoli ed esame, per il passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio a due posti disponibili nei Licei artistici, alla data del 1° ottobre 1962, per la cattedra di Figura disegnata, nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 51 del Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, in data 17 dicembre 1964, sono stati pubblicati la relazione della Commissione giudicatrice e i risultati del concorso per merito distinto, per titoli ed esame, a due posti di insegnante di Figura disegnata nei Licei artistici, disponibili al 1° ottobre 1962, indetto con decreto ministeriale 29 settembre 1962.

(291)

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della Commissione giudicatrice del concorso per merito distinto, per titoli ed esame, per il passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio a tre posti disponibili nei Licei artistici, alla data del 1° ottobre 1962, per il gruppo di materie: Disegno geometrico, prospettiva e architettura, nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 51 del Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, in data 17 dicembre 1964, sono stati pubblicati la relazione della Commissione giudicatrice e i risultati del concorso per merito distinto, per titoli ed esame, a tre posti di insegnante di Disegno geometrico, prospettiva ed architettura nei Licei artistici, disponibili al 1° ottobre 1962, indetto con decreto ministeriale 29 settembre 1962.

(292)

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli a una cattedra di Direzione d'orchestra nel Conservatorio di musica di Roma, nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 50 del Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, in data 10 dicembre 1964, è stata pubblicata la relazione della Commissione giudicatrice e i risultati del concorso a una cattedra di Direzione di orchestra nel Conservatorio di musica di Roma, indetto con decreto ministeriale 25 marzo 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 13 giugno 1964.

(293)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami e titoli a due posti di chimico nel ruolo della carriera direttiva delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, indetto con decreto ministeriale 13 aprile 1963.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, del 29 ottobre 1964, n. 44, è stato pubblicato il decreto ministeriale 9 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1964, registro n. 69, foglio n. 145, relativo alla graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami e titoli a due posti di chimico nel ruolo della carriera direttiva delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

(294)

MINISTERO DEL TESORO

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a cinquanta posti di vice ragioniere e vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 2 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio stesso anno, registro n. 19 Tesoro, foglio n. 308, con il quale è stato indetto un concorso per esami a cinquanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione esaminatrice del sopracitato concorso;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a cinquanta posti di vice ragioniere e vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, indetto col decreto ministeriale 2 luglio 1964, citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Caropreso prof. dott. Pasquale, ispettore generale capo nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Membri:

De Sario dott. Domenico, ispettore generale nell'anzidetto ruolo;

De Flora prof. dott. Ferdinando, direttore di Ragioneria nello stesso ruolo;

Conti prof.ssa Concetta nata Pallini, ordinario di materie giuridiche ed economiche presso l'Istituto tecnico commerciale « Leonardo da Vinci » di Roma;

Neri prof. Giuseppe, ordinario di ragioneria e tecnica commerciale presso l'Istituto tecnico commerciale « Leonardo da Vinci » di Roma.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal direttore di sezione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato Mascarucci dott. Domenico.

Ai componenti della suddetta Commissione competono i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La relativa spesa graverà sul capitolo 316 del bilancio passivo di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 novembre 1964

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1964
Registro n. 34, foglio n. 328

(151)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte del concorso a centosettanta posti di vice coadiutore in prova nel ruolo dei coadiutori - carriera di concetto - del Corpo forestale dello Stato.

Le prove scritte del concorso per esami a centosessanta posti di vice coadiutore in prova nel ruolo dei coadiutori — carriera di concetto — del Corpo forestale dello Stato, indetto con decreto ministeriale 20 aprile 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 1964, avranno luogo in Roma, presso il « Palazzo dei Ricevimenti e Congressi » - E.U.R. - nei giorni 8, 9 e 10 marzo 1965 alle ore otto.

(495)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a quindici posti di vice perito tecnico disegnatore in prova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Foglio d'ordini n. 103 in data 30 dicembre 1964 del Ministero della difesa-Marina è stato pubblicato il decreto ministeriale 31 ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1964, registro n. 56 difesa-Marina, foglio n. 101, che approva la graduatoria dei vincitori del concorso per esami a quindici posti di vice perito tecnico disegnatore in prova, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1963.

(202)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Colleferro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4870 in data 22 maggio 1964, con il quale è stato bandito il pubblico concorso, per titoli e per esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Colleferro;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni prescritte dalle disposizioni vigenti;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Colleferro è costituita come segue:

Presidente:

Pierro dott. Vittorio, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Perconti dott. Oscar, vice prefetto, ispettore del Ministero dell'interno;

Del Vecchio prof. Vittorio, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Roma;

Condorelli prof. Luigi, direttore della clinica medica dell'Università di Roma;

Di Stefano dott. Gaetano, ispettore generale medico del Ministero della sanità;

Giovannini dott. Aristodemo, ufficiale sanitario del comune di Santa Marinella.

Segretario:

Varricchio dott. Domenico, direttore di divisione del Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio del comune di Colleferro ed in quello dell'Ufficio del medico provinciale di Roma.

Roma, addì 22 dicembre 1964

Il medico provinciale: DEL VECCHIO

(111)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ai posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Marino e di Tivoli.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1488 in data 26 febbraio 1964, con il quale è stato bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Marino e di Tivoli;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni prescritte dalle disposizioni vigenti;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario nei comuni di Marino e di Tivoli è costituita come segue:

Presidente:

Della Gatta dott. Riccardo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Valeri dott. Francesco, direttore di sezione del Ministero dell'interno;

Del Vecchio prof. Vittorio, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Roma;

Cassano prof. Cataldo, direttore dell'Istituto di patologia speciale medica, dell'Università di Roma;

Pirisi dott. Ignazio, medico provinciale capo del Ministero della sanità;

Cioffi dott. Giuseppe, ufficiale sanitario titolare di Frosinone.

Segretario:

Latessa dott. Nicola, funzionario di carriera amministrativa del Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio dei Comuni interessati ed in quello dell'Ufficio del medico provinciale di Roma.

Roma, addì 22 dicembre 1964

Il medico provinciale: DEL VECCHIO

(112)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MASSA CARRARA

Graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Massa Carrara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3481 del 19 novembre 1964, con il quale viene approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di ostetrica condotta nella Provincia al 30 novembre 1962, bandito con decreto n. 465 del 31 gennaio 1963;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione delle vincitrici del concorso stesso;

Viste le domande delle candidate idonee;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento per i concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti partecipanti al concorso di cui in narrativa sono dichiarate vincitrici del concorso stesso per la sede a fianco di ciascuna segnata:

1) Eretitata Antonietta: Pontremoli capoluogo;
2) Tusini Valda: Fivizzano frazione Sassalbo;
3) Isoppo Maria: Zeri capoluogo.

Il presente decreto verrà pubblicato a termini di legge.

Massa, addì 30 dicembre 1964

Il medico provinciale: CATASSI

(247)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.